

Propulsione Umana

Human Powered Vehicles Italia



**STATUTO
NAZIONALE**

TITOLO I. Disposizioni generali

Art. 1. Identità associativa

E' costituita un'Associazione denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Propulsione Umana – Human Powered Vehicles Italia con sede in Torino, Italia, c/o Paolo Baldissera, corso G. Agnelli 138, CAP 10137.

L'Associazione Propulsione Umana – Human Powered Vehicles Italia (nel seguito, per brevità, l'Associazione) è una libera associazione di fatto, apolitica, apartitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2. Oggetto e finalità

L'Associazione ha come finalità la promozione dell'utilizzo della propulsione umana e intende stimolare e supportare il miglioramento, l'innovazione e la creatività nelle sue applicazioni pratiche, specialmente nell'ambito della progettazione e dello sviluppo di veicoli. L'Associazione si riconosce nei valori e nelle finalità del movimento internazionale per lo sviluppo dei veicoli a propulsione umana e tramite l'affiliazione alle associazioni internazionali di riferimento ne rappresenterà gli scopi sul territorio nazionale.

Scopo dell'Associazione è diventare il punto di riferimento in Italia per tutti i praticanti, i club, la stampa, le aziende, le scuole e le università, aspirando a diventare il luogo di raccolta e condivisione delle esperienze e del sapere nell'ambito della propulsione umana.

L'Associazione sostiene i valori di amicizia, solidarietà, cooperazione e rispetto per l'ambiente, dando la massima risonanza alle iniziative, ai progetti e alle manifestazioni nazionali e internazionali in tutte le discipline della propulsione umana.

Art. 3. Attività esercitabili

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende organizzare e promuovere varie attività e in particolare:

- Organizza, promuove e disciplina l'attività sportiva, le relative attività di promozione ed ogni altra manifestazione VPU (Veicoli a Propulsione Umana);
- studia i problemi dei VPU e promuove in relazione ad essi la diffusione della conoscenza tecnica, biomeccanica e fisiologica, favorendo attività di formazione: gruppi di studio e di ricerca, tesi di laurea e di dottorato;
- organizza il Campionato Italiano VPU (direttamente o assegnando l'organizzazione ad altra società), eventi sportivi nazionali e internazionali, incluso il Campionato Mondiale per Veicoli a Propulsione Umana

- promuove la conoscenza dei VPU presso scuole e Università stimolando la nascita e lo sviluppo di team studenteschi dedicati allo studio, alla ricerca e progettazione di VPU
- incoraggia l'attività di autocostruzione dei VPU, anche attraverso l'organizzazione di concorsi riservati ai soci e alle scuole-università affiliate
- formula proposte e collabora con le pubbliche amministrazioni per l'emanazione di provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo e la diffusione dei VPU, per lo studio e la soluzione dei problemi relativi alla rete stradale, alla disciplina ed alla sicurezza della circolazione
- promuove ed attua tutte le iniziative volte a sottolineare il valore sociale, culturale e sportivo dei VPU nonché alla diffusione dell'educazione stradale fra gli utenti, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, workshop
- promuove ed attua iniziative editoriali per la conoscenza e la diffusione degli aspetti sociali, culturali, tecnici e sportivi dei VPU
- pubblica un sito regolarmente aggiornato, convalida e aggiorna i record nazionali per le diverse specialità, pubblica gli atti di eventuali convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- promuove la tutela della salute degli utenti attraverso:
 - la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento dell'attività antidoping del C.O.N.I., al quale l'associazione aderisce incondizionatamente
 - lo studio della fisiologia e della biomeccanica applicata alla postura, al fine di minimizzare la possibilità di insorgenza di patologie correlate e nel miglioramento delle prestazioni sportive.
- promuove e favorisce lo sviluppo della "propulsione umana" sia in ambito turistico sia nelle attività quotidiane (commuting), anche attraverso l'organizzazione e la gestione di raduni e attività amatoriali non agonistiche
- promuove e segue con interesse tutte le applicazioni della propulsione umana in campi diversi dalla locomozione
- si relaziona con enti e associazioni che promuovono la locomozione basata su fonti rinnovabili e ibride

Eventuali attività di natura differente da quelle elencate potranno essere valutate dall'Assemblea dei Soci a condizione che risultino in linea con le finalità e i valori dell'Associazione stessa (Art. 2).

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nelle sue finalità di cui all'Art. 2. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

TITOLO II. Soci Fondatori e Soci Ordinari

Art. 4 Soci Ordinari

Possono divenire Soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e si impegnano a realizzarli con spirito di collaborazione e solidarietà. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato. Tutti i Soci verseranno, all'atto dell'ammissione e per gli anni successivi, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'Assemblea dei Soci.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Art. 5 Soci Fondatori

La qualifica di Socio Fondatore è riconosciuta alle persone fisiche, enti o associazioni che nel corso dell'anno di fondazione (2009) si impegnano a versare un contributo di liberalità minimo di euro 100 per l'avvio dell'Associazione stessa, oltre alla quota ordinaria.

Dal mandato successivo a quello costitutivo, i Soci Fondatori acquisiscono gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari e sono tenuti a rinnovare annualmente la quota associativa ordinaria pena la perdita della qualifica di Socio.

Art. 6 Diritti e Doveri dei Soci

La qualifica di Socio (Fondatore o Ordinario) dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- a partecipare all'Assemblea dei Soci votando per l'approvazione o la modifica delle norme statutarie e per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- a candidarsi per il Consiglio Direttivo e per le cariche all'interno dello stesso a partire dal mandato successivo a quello di costituzione.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

TITOLO III. Organi e funzioni

Art. 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da n. 5 membri eletti dall'Assemblea dei Soci per una durata del mandato di 2 anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere, la cui carica dura per l'intero mandato del Consiglio e ai quali non spetta alcun compenso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico-finanziario e all'ammontare della quota sociale per l'anno successivo.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- la redazione dei rendiconti economico-finanziari e la loro presentazione all'Assemblea dei Soci;
- la nomina dei Comitati Tecnici e di un loro coordinatore per ciascuna delle attività pianificate, con priorità di scelta tra i Soci, laddove sussistano le competenze e la disponibilità.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei Soci.

Art. 9 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci devono essere convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione del Raduno Nazionale, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 60 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea delibera sul rendiconto economico-finanziario, sullo stato patrimoniale, sugli indirizzi, sulla nomina del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i Soci

in regola nel pagamento della quota annuale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto; i Soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci a mezzo di delega firmata, con un massimo di 5 deleghe per ciascuno dei Soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza, dal suo Vice; in assenza di entrambi dal Socio più anziano o infine da un Socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile.

Art. 10 I Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

TITOLO IV. Patrimonio ed esercizio dell'Associazione

Art. 11 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori.

Art. 12 Entrate dell'Associazione

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai Fondatori originari;
- dei versamenti effettuati da coloro che annualmente aderiscono all'associazione (Soci Ordinari);
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire o rinnovare l'adesione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annua. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli richiesti.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento

minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 13 Esercizio sociale e predisposizione del rendiconto economico-finanziario

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico-finanziario, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci alla prima riunione utile. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico-finanziario dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

TITOLO V. Scioglimento e altre disposizioni

Art. 14 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra associazione che persegua la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale.

Art. 15 Altre disposizioni

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alla Legge nazionale 383/2000, alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.